

4. È vietata la comunicazione o la diffusione a terzi dei dati indicati al comma 2, salvo l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 12, comma 5, e dall'articolo 39, comma 4, nonché la messa a disposizione del pubblico, attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione, della sezione speciale del registro per gli organismi ADR, degli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori in conformità all'articolo 12, comma 3, e dei provvedimenti indicati dall'articolo 39, comma 3, fermo restando l'articolo 2-septies, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

5. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati dal Ministero per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e comunque fino alla definizione di eventuali contenziosi.

6. Gli organismi, gli organismi ADR e gli enti di formazione trattano i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

Art. 48.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 49.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 ottobre 2023

Il Ministro della giustizia
NORDIO

*Il Ministro delle imprese e
del made in Italy*
URSO

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2834

TABELLA A

(articolo 31, comma 1)

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE in euro	
	Minimi	Massimi
Fino a euro 1.000,00	80,00	160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	160,00	290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	290,00	440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	440,00	720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	720,00	1.200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	1.200,00	1.500,00
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00	1.500,00	2.500,00
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00	2.500,00	3.900,00
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente

